

Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP)

del 22 dicembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 99, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 1999¹,
decreta:

Sezione 1: Unità monetaria e mezzi legali di pagamento

Art. 1 Unità monetaria

L'unità monetaria svizzera è il franco. Esso si divide in cento centesimi.

Art. 2 Mezzi legali di pagamento

Sono mezzi legali di pagamento:

- a. le monete emesse dalla Confederazione;
- b. i biglietti di banca emessi dalla Banca nazionale svizzera;
- c. i depositi a vista in franchi presso la Banca nazionale svizzera.

Art. 3 Obbligo di accettazione

¹ Chiunque è tenuto ad accettare in pagamento fino a cento monete circolanti svizzere. Le monete circolanti, commemorative e d'investimento sono accettate al valore nominale e senza limitazione di somma dalla Banca nazionale svizzera e dalle casse pubbliche della Confederazione.

² Chiunque deve accettare in pagamento senza limitazione di somma i biglietti di banca svizzeri.

³ Il titolare di un conto presso la Banca nazionale svizzera è tenuto ad accettare senza limitazione di somma i depositi a vista in franchi presso questo istituto.

¹ FF 1999 6201

Sezione 2: Regime monetario

Art. 4 Emissione delle monete circolanti

¹ La Confederazione può mantenere una Zecca federale.

² La Confederazione conia ed emette monete circolanti per soddisfare le esigenze del traffico dei pagamenti.

³ Il Consiglio federale decide quali monete circolanti coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce l'effigie e le proprietà delle monete circolanti. Ne determina il valore nominale d'intesa con la Banca nazionale svizzera.

⁵ Esso ordina lo scambio di monete presso le casse pubbliche della Confederazione e il ritiro dalla circolazione di monete deteriorate, logore o false.

Art. 5 Circolazione delle monete

¹ La Banca nazionale svizzera provvede al fabbisogno di monete circolanti e ritira le monete eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale.

² La Banca nazionale svizzera può, al fine di garantire l'approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui le monete devono essere consegnate e ritirate.

³ Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per le monete distrutte, perdute o false.

Art. 6 Monete commemorative e d'investimento

¹ La Confederazione può coniare per il fabbisogno numismatico e a fini d'investimento ulteriori monete circolanti di particolare pregio, nonché monete commemorative e monete d'investimento. Il valore d'emissione di queste monete può essere superiore a quello nominale.

² Il Dipartimento competente² stabilisce il valore nominale, l'effigie e le proprietà delle monete commemorative e d'investimento. Esso decide quali monete commemorative e d'investimento coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.

Sezione 3: Regime dei biglietti

Art. 7 Emissione dei biglietti

¹ La Banca nazionale svizzera mette in circolazione biglietti di banca secondo le necessità del traffico dei pagamenti. Ne stabilisce il valore nominale e la foggia.

² Essa ritira i biglietti eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale.

² Attualmente il Dipartimento federale delle finanze.

³ La Banca nazionale svizzera ritira dalla circolazione i biglietti logori e danneggiati.

⁴ Essa può, al fine di garantire l'approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui i biglietti sono consegnati e ritirati.

Art. 8 Sostituzione dei biglietti

¹ La Banca nazionale svizzera è tenuta a rimborsare il controvalore del biglietto deteriorato quando la serie cui appartiene e il numero possono essere riconosciuti e se il portatore ne presenta un frammento maggiore della metà oppure fornisce la prova che il resto del biglietto è stato distrutto.

² Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per i biglietti distrutti, perduti o falsi.

Art. 9 Ritiro dei biglietti

¹ La Banca nazionale svizzera può ritirare determinati tagli, tipi e serie di biglietti.

² Le casse pubbliche della Confederazione accettano in pagamento al loro valore nominale, nei sei mesi che seguono la data della prima pubblicazione, i biglietti ritirati.

³ La Banca nazionale svizzera è tenuta, per un periodo di venti anni a contare dalla prima pubblicazione, a cambiare al loro valore nominale i biglietti ritirati.

⁴ Il controvalore dei biglietti ritirati, non presentati per il cambio durante detto termine, è versato al Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili.

Sezione 4: Depositi a vista presso la Banca nazionale svizzera

Art. 10

La Banca nazionale svizzera stabilisce le condizioni alle quali gli operatori del traffico dei pagamenti possono gestire i depositi a vista in franchi presso la Banca stessa in virtù della legge del 23 dicembre 1953³ sulla Banca nazionale.

Sezione 5: Disposizioni penali

Art. 11

¹ Chiunque, contrariamente alle prescrizioni dell'articolo 99 della Costituzione federale e della presente legge, emette o mette in circolazione monete o biglietti di banca in franchi svizzeri, è punito con la detenzione o con la multa.

² Le infrazioni sono sottoposte alla giurisdizione federale.

³ RS 951.11

Sezione 6: Referendum ed entrata in vigore

Art. 12

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 dicembre 1999

Il presidente: Seiler

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 22 dicembre 1999

Il presidente: Schmid Carlo

Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 11 gennaio 2000⁴

Termine di referendum: 20 aprile 2000

1504

Abrogazione e modifica del diritto vigente

1. La legge federale del 18 dicembre 1970⁵ sulle monete è abrogata.
2. Il Codice delle obbligazioni⁶ è modificato come segue:

Art. 84

D. Pagamento
I. Moneta del
Paese

¹ I debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito.

² Se il debito è espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del Paese al corso del giorno della scadenza, a meno che con la parola «effettiva» o con altra simile aggiunta non sia stato stipulato l'adempimento letterale del contratto.

3. Il Codice penale svizzero⁷ è modificato come segue:

Ingresso

...

visto l'articolo 64^{bis} della Costituzione federale,⁸

...

Art. 243

Imitazione di
biglietti di
banca, monete
o valori di bollo
ufficiali senza
fine di falsifi-
cazione

¹ Chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita biglietti di banca in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con i biglietti di banca autentici, in particolare quando l'intero biglietto di banca, una sua faccia o la maggior parte di una faccia è riprodotta o imitata su un materiale e in un formato identici o simili a quelli dell'originale,

chiunque, senza fine di falsificazione, fabbrica oggetti simili per conio, peso o dimensioni alle monete in corso, o che presentano valori nominali o singole particolarità di una coniazione ufficiale, in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con le monete in corso,

⁵ RU 1971 360, 1997 2755

⁶ RS 220

⁷ RS 311.0

⁸ Questa disposizione corrisponde all'articolo 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita valori di bollo ufficiali in modo che possa esistere il pericolo di confusione con i valori di bollo ufficiali,

chiunque importa, mette in vendita o in circolazione siffatti oggetti, è punito con la detenzione o la multa.

² La pena è dell'arresto o della multa se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 244 cpv. 1

¹ Chiunque importa, acquista o tiene in deposito monete, cartamoneta o biglietti di banca contraffatti o alterati, al fine di metterli in circolazione come genuini o inalterati è punito con la detenzione.

Art. 249

Confisca

¹ Le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i biglietti di banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilance o gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure gli strumenti per la falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o distrutti.

² Sono inoltre confiscati e resi inservibili o distrutti i biglietti di banca, le monete o i valori di bollo ufficiali riprodotti che, imitati o fabbricati senza fine di falsificazione, comportano un pericolo di confusione.

Art. 327

Abrogato

4. La legge del 23 dicembre 1953⁹ sulla Banca nazionale è modificata come segue:

Ingresso

...

visti gli articoli 31^{quinquies}, 39 e 64^{bis} della Costituzione federale¹⁰,

...

Capitolo III (art. 17-24)

Abrogato

⁹ RS 951.11

¹⁰ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 99, 100 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

Art. 63 n. 2 lett. d-f

Abrogate

Art. 64 e 65

Abrogati

1504